

**STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE**  
**"SAR-PRO - Associazione Italiana per la promozione culturale**  
**della Ricerca e Salvataggio"**

**ART. 1**

**Costituzione, durata e sede.**

**1.** E' costituita una organizzazione di volontariato denominata "SAR-PRO - Associazione Italiana per la promozione culturale della Ricerca e Salvataggio", qui di seguito detta "Associazione".

L'Associazione si configura quale ente senza scopo di lucro neppure indiretto e con fini di solidarietà, ed in particolare quale organizzazione di volontariato che agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, della legislazione regionale in materia di volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

**2.** L'Associazione ha sede attualmente in Roma, Via Antonio Toscani, n. 95. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Consiglio Direttivo.

Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

**3.** L'Associazione ha durata illimitata.

**ART. 2**

**Scopi**

**1.** L'Associazione è apartitica e aconfessionale e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni degli associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.

**2.** L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali di volontariato attivo ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale.

L'Associazione in particolare si prefigge le seguenti finalità:

- divulgare e diffondere, capillarmente, l'essenza ed i contenuti di selezionati Manuali / Documenti / Riviste sul SAR (esempio: lo "IAMSAR Manual"), quali utili strumenti di standardizzazione e regolamentazione del complesso sistema SAR nazionale e internazionale;
- facilitare, attraverso l'organizzazione di corsi, convegni, seminari di studio, conferenze, mostre, stage, la formazione, la qualificazione, la certificazione e l'esercitazione del personale, in diverso modo e livello, coinvolto nelle operazioni SAR;
- promuovere la ricerca scientifica interdisciplinare e lo sviluppo tecnologico in ambito SAR, mediante accordi diretti con Università, Enti di Ricerca ed altre istituzioni pubbliche o private;
- supportare gli ambienti scolastici e universitari nell'identificazione di esigenze formative e di ricerca scientifica prioritarie in ambito SAR;
- favorire un efficace dialogo tra istituzioni operanti nel settore della ricerca scientifica e organizzazioni operanti in ambito SAR, incoraggiando e promuovendo iniziative comuni;
- promuovere la costituzione e lo sviluppo di una rete SAR operativa (SAR-NET) fra organizzazioni e singoli individui che, scambiandosi dati ed informazioni, migliorino, a livello nazionale ed internazionale, la sinergia fra gli stessi, allo scopo di velocizzare e rendere più efficaci le azioni mirate a salvare vite umane e a ridurre i danni, anche economici, di incidenti aerei, marittimi, terrestri ed in ambiente urbano antropizzato;

- collaborare con gli Enti, Organizzazioni e Associazioni di carattere nazionale e/o internazionale per il miglioramento delle norme/ raccomandazioni aventi per oggetto l'attività di ricerca e salvataggio, in genere;
- pubblicare riviste, bollettini, su qualsiasi supporto cartaceo o multimediale attinenti agli scopi perseguiti.

**3.** L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità. L'Associazione potrà svolgere, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste per le organizzazioni di volontariato, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fidejussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente.

**4.** L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, della partecipazione ad altri enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

Per il proseguimento dei suoi scopi l'Associazione può anche provvedere a promuovere e mantenere rapporti e collaborazioni con lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, nonché con altri Enti Pubblici o Privati sia nazionali che internazionali per la migliore realizzazione degli scopi associativi;

L'Associazione potrà, inoltre, aderire ed affiliarsi a Enti, Organizzazioni e Associazioni i cui scopi siano in linea con i principi fondanti dell'Associazione "SAR-PRO" e le cui attività siano analoghe o connesse alle proprie.

### **ART.3**

#### **Associati**

**1.** All'Associazione possono aderire tutti coloro che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente. Non sono ammessi soci temporanei né limitazioni in funzione della limitata partecipazione alla vita associativa, né discriminazioni razziali, politiche, religiose e di sesso. Viene anzi perseguito il principio dell'uguaglianza e delle pari opportunità.

Il procedimento per l'ammissione in qualità di socio ha inizio con la presentazione al Consiglio Direttivo della domanda di ammissione del soggetto interessato e previo periodo di prova la cui durata non potrà essere superiore a 12 mesi.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo previo versamento della quota d'iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea

La quota annuale a carico degli associati non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato.

**2.** Gli associati appartengono alle seguenti categorie:

- Soci Fondatori: le persone fisiche che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, versato la quota associativa di ammissione, assumendo l'impegno di corrispondere la quota associativa annuale di partecipazione;

- Soci Ordinari: coloro che aderiscono all'Associazione versando la quota associativa di ammissione ed avendo assunto l'impegno di corrispondere la quota associativa annua. Questi hanno diritto di voto in seno all'Assemblea;

- Soci Sostenitori: coloro che aderiscono all'Associazione versando una quota associativa di ammissione, assumendo l'impegno di corrispondere una quota associativa annua "minima". Questi NON hanno diritto di voto in seno all'Assemblea;

- Soci Onorari: i cittadini italiani che per importanti cariche pubbliche e private ricoperte, per titoli posseduti, per attività svolte in favore dell' Associazione, possano con la loro partecipazione dare lustro all' Associazione medesima ed impulso alla sua attività

**3.** Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

L' esercizio dei diritti sociali compete ai soci in regola con il pagamento delle quote associative.

L' ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

L' ammissione comporta l' osservanza delle norme contenute nel presente Statuto, nonché delle deliberazioni e delle direttive dei competenti organi dell'associazione, e l'obbligo di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea.

Gli associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata .

Non è ammesso per gli associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

**4.** La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

## **Art. 4**

### **Organi dell'Associazione**

**1.** Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei Revisori (facoltativo).

2. Le cariche per la partecipazione degli organi previsti dal presente articolo, sono gratuite salvo il rimborso delle spese documentale sostenute in funzione della carica.

## **ART. 5**

### **Composizione e attribuzioni dell'Assemblea dei soci.**

1. L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Possono intervenire per partecipare ai lavori dell'Assemblea con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti i soci fondatori ed ordinari in regola con il pagamento della quota annuale. Possono, altresì, intervenire per partecipare ai lavori dell'Assemblea, ma senza diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti i soci sostenitori ed onorari comunque in regola con il pagamento della quota annuale.

Ogni associato ha diritto ad un voto. E' ammesso il voto per delega che deve essere rilasciata per ogni singola assemblea. Ciascun delegato può rappresentare fino a tre soci.

2. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) deliberare sul bilancio di previsione delle entrate e delle spese;
- c) deliberare in merito alle variazioni del bilancio previsionale;
- d) deliberare l'approvazione del rendiconto gestionale;
- e) deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'entità della quota d'iscrizione, della quota associativa annua e di eventuali ulteriori contributi associativi;
- f) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e dell'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti;
- g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto;
- h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
- b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa.

## **Art. 6**

### **Convocazione e funzionamento dell'Assemblea**

1. L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale, o in altro luogo, purché in Italia, almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei rendiconto consuntivo e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un terzo degli associati;

2. Le convocazioni è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vice Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o email, da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. L'adunanza è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

4. L'adunanza è valida in prima convocazione con la presenza di almeno le metà più uno dei soci, ed in seconda convocazione, da stabilirsi con l'intervallo di almeno un'ora, quale che sia il numero dei soci presenti.

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. L'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

**5.** Le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche per videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

**6.** Le delibere dell'Assemblea ed il rendiconto economico-finanziario saranno portati a conoscenza dei soci con le modalità di convocazione dell'Assemblea stessa.

## **Art.7**

### **Procedure elettorali**

**1.** Possono essere eletti alle cariche previste tutti i Soci fondatori e ordinari.

Hanno diritto di voto tutti i Soci fondatori e ordinari.

**2.** Gli Organi Sociali Elettivi, ossia il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori (se presente), hanno la durata di tre anni.

Una durata diversa potrà essere proposta anche in deroga al disposto dello Statuto e anche per singoli mandati e votata dalla maggioranza semplice (superiore alla metà dei votanti) dall'Assemblea dei Soci.

**3.** Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato degli Organi Sociali Elettivi il Presidente del Consiglio Direttivo stabilisce la data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli Organi stessi e ne dà comunicazione a tutti i soci con i mezzi previsti dallo Statuto ovvero con mezzi speditivi (posta elettronica o telefax).

**4.** Entro 30 giorni dalla comunicazione della data delle elezioni e comunque non oltre i 30 giorni precedenti ogni Socio eleggibile dovrà presentare per iscritto con lettera Raccomandata ovvero con mezzi speditivi (posta elettronica o telefax) al Consiglio Direttivo la propria candidatura con l'indicazione dell'Organo o della Carica alla quale intende candidarsi.

Il Candidato può allegare alla candidatura documenti (es: slogan o breve proposta programmatica) la cui ammissibilità dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo.

**5.** Il Consiglio Direttivo, verificata la regolarità della candidatura e la sussistenza dei requisiti di eleggibilità, comunica al candidato l'ammissione ovvero l'esclusione dalla candidatura con lettera Raccomandata ovvero con mezzi speditivi (posta elettronica o telefax).

**6.** Almeno quindici giorni prima della data fissata per le votazioni il Consiglio Direttivo invia ad ogni Socio in forma speditiva (posta elettronica o telefax) le liste elettorali contenenti le candidature presentate ed ogni altro documento che il Socio candidato abbia chiesto di allegare (es: slogan o breve proposta programmatica).

**7.** L'Assemblea chiamata alla votazione delibera a maggioranza semplice (numero dei voti superiore alla metà del numero dei votanti).

E' ammesso il voto per "delega", che deve essere rilasciata per ogni singola assemblea, anche per le votazioni riguardanti l'elezione degli Organi Elettivi. Ciascun delegato può rappresentare fino a tre soci.

L'elezione degli Organi Elettivi dell'Associazione avviene a scrutinio segreto mediante votazione su scheda elettorale.

Ogni socio potrà esprimere un numero di preferenze pari al numero dei componenti da eleggere.

Il voto verrà espresso mediante indicazione nominativa del candidato.

**8.** Al termine delle votazioni il Consiglio Direttivo, affiancato da tre rappresentanti dei Soci, procederà allo scrutinio delle schede.

Saranno considerate "bianche" per la votazione le schede senza alcuna indicazione nominativa.

Saranno considerate "nulle" le schede in cui risulti palesemente incerta l'attribuzione delle preferenze.

Risulteranno eletti i soci che avranno riportato il maggior numero di voti espressi.

La carica di Presidente dell'Organo Elettivo per il quale si è proceduto a votazione sarà ricoperta dal socio che avrà ricevuto il maggior numero di preferenze.

La carica di Vice Presidente sarà, altresì, ricoperta dal socio che avrà ricevuto il maggior numero di voti subito dopo il Presidente.

In caso di parità, in entrambi i casi, si procederà ad una votazione di ballottaggio.

Una volta individuati il Presidente ed il Vice Presidente, questi indicheranno, fra i rimanenti soci nominati nell'Organo Elettivo, il socio a cui sarà chiesto di svolgere le funzioni di Segretario, qualora nulla contro dell'Assemblea.

Le schede elettorali dovranno essere conservate per un periodo di cinque anni dopo l'elezione.

**9.** Al termine dello scrutinio verrà redatto un Verbale contenente la descrizione di tutte le operazioni elettorali e l'esito delle votazioni che verrà comunicato direttamente all'Assemblea riunita ovvero con le modalità previste dallo Statuto.

Il verbale dovrà contenere obbligatoriamente:

- il numero degli Associati aventi diritto al voto;
- il numero degli Associati che hanno esercitato il diritto di voto;
- il numero delle schede elettorali distribuite agli Associati;
- il numero di schede totali scrutinate;
- il numero di schede bianche;
- il numero di schede nulle;
- il numero di schede valide;
- il numero dei voti attribuiti a ciascun candidato;
- il nominativo del Presidente eletto;
- il nominativo del Vice Presidente eletto;
- il nominativo del Segretario indicato (fra i soci eletti);
- il nominativo degli altri soci eletti nello stesso Organo.

Una copia del verbale verrà affissa / pubblicata presso la sede / sito web dell'Associazione per un periodo non inferiore a 30 giorni.

**10.** Trascorsi trenta giorni dalla data della votazione ed in assenza di ricorsi amministrativi che abbiano sospeso il procedimento, gli eletti assumeranno ufficialmente l'incarico corrispondente.

## **ART. 8**

### **Composizione e attribuzioni del Consiglio Direttivo**

**1.** Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un numero variabile di consiglieri che va da due a sei secondo il numero che verrà determinato dall'Assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

**2.** In caso di assenza del titolare, non dovuta a comprovati e giustificati motivi, da tre sedute consecutive dell'organo elettivo al quale appartiene, il Consiglio Direttivo ne dichiara la decadenza dandone comunicazione scritta all'interessato

**3.** In caso di necessità per decesso, dimissione o decadenza, si procede alla reintegrazione del Consiglio Direttivo (così come del Collegio dei Revisori ove eletto) a cura dell'Assemblea dei soci. I nuovi componenti così nominati durano in carica per la restante parte del periodo di durata del relativo organo.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Consiglio decade ed il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

**4.** Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- a) assegnare, tra i soci fondatori ed ordinari, l'incarico di Tesoriere;
- b) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- c) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo del successivo esercizio, nonché le variazioni del bilancio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) delibera la convocazione dell'Assemblea dei soci tutte le volte che essa appaia opportuna e ne stabilisce l'ordine del giorno;
- e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- f) indire adunanze, convegni, ecc.;
- g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- j) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta (ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 266/91);
- k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerienze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 3, comma 3 del presente Statuto;
- l) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

## **ART. 9**

### **Convocazione e funzionamento del Consiglio Direttivo.**

**1.** Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede dell' Associazione, o altrove purché in Italia, su convocazione disposta dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e quello preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

**2.** La convocazione è effettuata mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o email o SMS, da inviarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

**3.** Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

**4.** Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole dei due terzi dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

## **Art. 10**

### **Presidente**

**1.** Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

**2.** Al Presidente in particolare compete:

- a) provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- c) compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti; per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.

**3.** Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

## **Art. 11**

### **Segretario e Tesoriere**

**1.** Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

**2.** Al Segretario compete:

- a) provvedere, su mandato del Presidente, alla effettiva convocazione sia del Consiglio Direttivo che dell'Assemblea degli associati;
- b) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato;
- d) provvedere a quanto altro necessario ai fini della segreteria stessa.

**3.** Al Tesoriere spetta il compito di:

- a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
- b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

## **ART.12**

### **Collegio dei Revisori dei Conti**

**1.** Il Collegio dei revisori dei conti è organo facoltativo dell'Associazione ed è istituito, o soppresso, con delibera dell'assemblea ordinaria.

In caso di sua determinazione si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea dei soci, che durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza.

**2.** Il Presidente ed il Vice Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti sono votati dall'Assemblea con le stesse modalità previste per il Consiglio Direttivo.

**3.** Il Collegio dei revisori dei conti svolge funzione di controllo sulla gestione contabile dell'Associazione e presenta all'Assemblea una relazione sul bilancio annuale preventivo e sul rendiconto consuntivo.

A tale scopo, gli atti contabili il bilancio direttivo ed il rendiconto consuntivo predisposti dal Presidente saranno messi a disposizione dei revisori dei conti, presso la sede sociale, dieci giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea che dovrà procedere alla approvazione dei bilanci stessi.

**4.** Il compenso ai membri del Collegio dei Revisori, solo se non Soci, è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

### **Art. 13**

#### **Patrimonio sociale e proventi.**

**1.** Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi dei privati;
- c) contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- g) donazioni e lasciti testamentari.

**2.** Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- donazioni, lasciti o successioni;

### **Art. 14**

#### **Esercizio finanziario**

**1.** L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

**2.** Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei Revisori, qualora nominati.

**3.** Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

### **ART. 15**

#### **Quote associative**

**1.** La quota associativa "di ammissione" e la quota associativa "annua di partecipazione" sono stabilite annualmente dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

**2.** La quota associativa "di ammissione" e la quota "annua di partecipazione" devono essere versate in un'unica soluzione nelle casse dell'Associazione.

## **ART.16**

### **Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

**1.** Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 6 comma 4 del presente Statuto.

L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

**2.** In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altre organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore ai sensi dell'art. 5 comma 4 legge 266/91.

## **ART.17**

### **Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, delle leggi in materia di volontariato e delle altre leggi in materia di associazioni senza fini di lucro.